



PROVINCIA  
DI ROMA

Dipartimento IV  
"Servizi di Tutela e valorizzazione  
dell'Ambiente"  
Servizio 6 – Geologico

Roma, 08/04/2013

P R O T O C O L L O	Provincia di Roma –
	Servizio Geologico
	Anno ... 2013
	Classificazione ... Fascicolo 9975
N. 49643	DATA 08/04/13

**Allegati:** 1 plico per C.F.S.  
*Per il Corpo di Polizia Provinciale  
gli atti sono disponibili  
presso il Servizio Geologico.*

Universita' Agraria di Tolfa  
Piazza Vittorio Veneto, 12  
00059 Tolfa (RM)

Comando Provinciale del C.F.S.  
Via G. Baglivi, 6  
00161 Roma


Corpo della Polizia Provinciale  
Viale di Villa Pamphili, 100  
00152 Roma

e p.c.

Regione Lazio  
Area "Conservazione Natura e Foreste"  
Viale del Tintoretto, 432  
00142 Roma

**Oggetto:** Gestione delle risorse agro-forestali (R.D.L. n. 3267/23, L.R. n. 39/02, Regolamento Regionale n. 7/2005) - Istanza di utilizzazione forestale di un bosco ceduo misto di proprietà dell'Universita' Agraria di Tolfa, sito nel territorio del Comune di Tolfa, in loc. "Monti Santa Caterina", distinto al N.C.T. al Foglio 62, partt. 4 e 10.  
Superficie catastale complessiva: ha 404.71.90.  
Superficie netta al taglio: ha 110.00.00.  
**Fasc. n. 9975 - Autorizzazione**

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923;  
VISTO il R.D. n. 1126 del 16/05/1926;  
VISTA la L.R. 39 del 28/10/02;  
VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005;  
VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 26/04/2006;  
VISTA la D.G.R. n. 126 del 14/02/2005;  
VISTA la L.R. n. 14 del 06/08/1999;  
VISTA la L.R. n. 29 del 06/10/1997;  
VISTA la L.R. n. 24 del 06/07/1998;  
VISTA la L.R. n. 25 del 06/07/1998  
VISTA la L.R. n. 53 del 11/12/1998;  
VISTA la L.R. n. 61 del 19/09/1974  
VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000;  
VISTO il D.Lgs. n. 227 del 18/05/2001;



Sede: Viale di Villa Pamphili 84 - 00152 Roma  
Tel 06/67664303 – Fax 06/67664305  
<http://www.provincia.rm.it/dipartimentoV/>  
E-Mail: [serviziogeologico@provincia.roma.it](mailto:serviziogeologico@provincia.roma.it)  
Posta certificata: [registrato@pcc.provincia.roma.it](mailto:registrato@pcc.provincia.roma.it)

VISTO l'art. 65 della L.R. n. 39 del 28/10/02;  
VISTA la L. n. 394 del 6/12/1991  
VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;  
VISTO il D.P.R. n. 120 del 12/03/2003;  
VISTA la D.G.R. n. 651 del 19/07/2005;  
VISTA la D.G.R. n. 700 del 26/09/2008;  
VISTA la D.G.R. n. 612 del 16/12/2011;  
VISTA la D.G.R. n. 534 del 04/08/2006;  
VISTO il D.Lgs. n. 121 del 07/07/2011;  
VISTA la D.G.R. n. 1745 del 20/12/2002;  
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990;  
VISTA la L. n. 15 del 11/02/2005;  
VISTO il D.P.R. n. 445/2000;  
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004;

TENUTO CONTO dell'istanza pervenuta al Servizio, cui è stato assegnato il n. 9975;

TENUTO CONTO della documentazione tecnica presentata a corredo della istanza a norma di quanto previsto dalla L.R. n.39/2002 e dal Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

TENUTO CONTO di quanto dichiarato dal richiedente circa il godimento del pieno possesso del terreno a cui si riferisce l'intervento previsto, nel rispetto di quanto dettato al comma 6, lettera a) dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

PRESO ATTO del consenso all'utilizzo dei dati personali concesso dal richiedente con specifico atto allegato all'istanza;

CONSIDERATO che, a quanto dichiarato dal progettista, si tratta di un bosco ceduo, complessivamente in buone condizioni vegetative, dell'età attuale di 20-22 anni, condizione che non rientra tra quelle di cui all'art. 38 della L.R. n. 39/2002 e agli artt. 15 e 41 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

PRESO ATTO che, non essendo pervenuta, da parte del Coordinamento Provinciale di Roma del C.F.S., alcuna nota di riscontro a seguito di specifica richiesta di conferma dell'età del bosco inoltrata dal Servizio si ritiene valido quanto dichiarato dal progettista in proposito;

TENUTO CONTO di quanto autocertificato dal progettista, nel modulo allegato all'istanza, circa l'avvenuta consultazione, da parte dello stesso, della cartografia ufficiale, in vigore ed aggiornata, relativa ai siti della Rete "Natura 2000" (S.I.C. e Z.P.S.), da cui è emerso che l'area oggetto dell'intervento previsto insiste in due di tali ambiti, e precisamente nel S.I.C. IT6030004 e nella Z.P.S. IT6030005;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. n. 120/2003) prevede che qualsiasi piano o progetto, o anche qualsiasi intervento, che possa avere incidenza significativa sull' habitat tutelato, debba essere sottoposto a "Valutazione di Incidenza";

VISTA la Pronuncia di "Valutazione d'Incidenza" rilasciata preventivamente dal competente Ufficio della Regione Lazio con nota prot. n. 553844 del 19/12/2012 ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, con parere favorevole all'esecuzione dell'intervento subordinatamente al rispetto di prescrizioni;

CONSIDERATO che l'oggetto dell'utilizzazione boschiva non ricade all'interno di Aree Naturali Protette;

VISTO quanto riportato dal progettista in merito al rispetto delle vigenti "Norme di Salvaguardia" allegata al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di Bacino competente, nonché dell'art. 47 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, da cui emerge l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che l'area di intervento non è gravata da Vincolo Archeologico;

TENUTO CONTO di quanto dichiarato nell'elaborato progettuale, circa la conformità della presente richiesta di utilizzazione boschiva con la pianificazione territoriale vigente, ai sensi di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal progettista nella Scheda Tecnica allegata all'istanza, ai sensi di quanto previsto all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l'assenza di pregressi incendi a carico delle particelle su cui è previsto l'intervento di utilizzazione forestale;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dall'Ente proprietario circa la superficie totale governata a ceduo di proprietà dell'Ente stesso, da cui è stato possibile evincere la superficie massima utilizzabile in ciascuna stagione silvana, ai sensi dell'art. 148 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005;

TENUTO CONTO di quanto dichiarato dal tecnico progettista nel progetto di taglio, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, circa l'assenza di contiguità della particella oggetto dell'utilizzazione con aree boscate utilizzate nei precedenti due anni;

VISTA la richiesta di deroga a quanto previsto all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione delle superfici boschive in un'unica soluzione, e ritenute valide le motivazioni contestualmente rappresentate;

RAVVISATA l'opportunità, allo scopo di non denudare aree troppo estese, di graduare territorialmente gli interventi di taglio di fine turno riducendo la superficie utilizzabile trattandosi di una sezione boschiva invero molto ampia;

TENUTO CONTO delle integrazioni pervenute al servizio in data 29/03/2013, prot. n. 46991 del 3/4/2013;

VISTO il "Nulla Osta" per gli "Usi Civici" rilasciato con nota prot. n. 470355/DA/10/19 del 31/10/2012 dal competente Ufficio della R.L.;

CONSIDERATO che l'area in oggetto non ricade nell'ambito di quei complessi forestali del Lazio, dichiarati, per la loro rarità, interesse scientifico o per la loro particolare valenza ecologica ed idrogeologica, di rilevante interesse vegetazionale e naturalistico e ritenuti meritevoli di conservazione ai sensi della L.R. n. 43/74 (successivamente abrogata dall'art. 94 della L.R. n. 39/2002) ai quali sono stati imposti i divieti di cui all'art.2 della medesima L.R.;

CONSIDERATO che il richiedente ed il progettista hanno fornito tutta la documentazione prevista ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico dei versanti interessati e della composizione specifica delle formazioni boschive è opportuno che l'intervento di utilizzazione sia rispettoso delle condizioni edafiche e della cenosi forestale onde assicurare il rinnovamento e la perpetuità del complesso boscato in oggetto;

RAVVISATA inoltre l'opportunità, sulla base degli indirizzi statali e regionali in materia forestale, di

elevare l'efficienza ed il valore naturalistico delle cenosi boschive e di incrementarne le capacità produttive prevedendo un opportuno rilascio di matricine e favorendo i soggetti appartenenti a specie autoctone e/o pabulari;

VERIFICATA la conformità dell'intervento richiesto con la normativa vigente in materia di gestione delle risorse forestali;

TENUTO CONTO della relazione redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 3/1/13 dal responsabile dell'istruttoria dott. Salvatore Bonfanti;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal tecnico incaricato di questo Servizio, sulla base della documentazione acquisita e di quanto osservato nella porzione di bosco visitata, e tenuto conto delle prescrizioni che formano parte integrante del presente Provvedimento Autorizzativo;

SI RILASCIATA all'UNIVERSITA' AGRARIA di TOLFA

### AUTORIZZAZIONE

ai fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico), della L.R. n. 39/02 e del Regolamento Regionale n. 7/2005, ad effettuare l'utilizzazione boschiva di cui in oggetto.  
Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento di Attuazione dell'art. 36 della L.R. 39/2002, Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, la presente Autorizzazione ha validità di 24 mesi dalla data di rilascio della stessa; i termini possono essere prorogati, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale richiesta di proroga dovrà pervenire al Servizio prima della scadenza del presente provvedimento autorizzativo, e dovrà contenere una dichiarazione a firma congiunta della proprietà e del progettista, che attesti l'assenza di modificazioni del quadro ambientale, della vincolistica gravante sull'area di intervento e dell'assetto del soprassuolo boschivo oggetto dell'intervento, rispetto a quanto descritto nell'elaborato progettuale allegato all'originaria richiesta di taglio.

L'Autorizzazione si rilascia in conformità alle premesse, che formano parte integrante del presente atto, e secondo le modalità specificate nella documentazione tecnica prodotta dall'Istante, di cui si approva il progetto di taglio (rimanendo a carico del progettista la responsabilità della stima della massa legnosa dichiarata, nonché quella relativa alla individuazione dei confini e della superficie di taglio in conformità con la cartografia prodotta), con le eventuali variazioni che dovessero conseguire al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, a cui è subordinata la validità del presente Atto Autorizzativo:

- siano rispettate le norme di cui ai vigenti P.R.G. (Piano Regolatore Generale Comunale) e P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico Regionale);
- siano rispettate le leggi, le norme tecniche e le circolari applicative vigenti in materia di trasformazione del territorio e di tutela dell'ambiente;
- siano rispettate tutte le prescrizioni rilasciate dalla Regione Lazio nel Provvedimento di "Valutazione di Incidenza";
- **durante le operazioni di taglio dovranno essere adottati tutti i criteri di messa in sicurezza del cantiere forestale, tutelando l'incolumità del personale addetto alle operazioni di taglio e degli eventuali passanti nelle aree oggetto di intervento;**
- lungo i crinali e nelle zone di elevata pendenza dovranno essere rispettati i criteri dettati all'art. 46 del Regolamento Regionale n. 7/2005;
- **a ridosso delle strade di ordine comunale o superiore asfaltate (come individuate all'art. 41**

della L.R. n. 39/2002 e all'art. 93 del Regolamento Regionale n. 7/2005) **che attraversino o lambiscano la sezione** dovrà essere rilasciata **per un tratto di almeno 20 metri** a partire dal ciglio **una fascia di rispetto**, nella quale dovrà essere effettuata una **conversione all'alto fusto**, con **potatura periodica delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza**, con **taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva**, con eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione e con allontanamento del materiale legnoso abbattuto;

- dovrà essere mantenuta la composizione delle specie sia dominanti che secondarie costituenti il popolamento boschivo e sarà utile, ai fini dell'incremento della produzione di legname da opera e delle capacità trofiche del bosco, che vengano preservati dal taglio alcuni esemplari delle specie autoctone produttrici di legname pregiato e delle essenze, arboree o arbustive, i cui frutti sono appetibili per la fauna selvatica;
- dovranno essere preservati dal taglio sia le formazioni rupestri, che gli esemplari arborei vetusti;
- andranno opportunamente salvaguardate, compatibilmente con le operazioni di esbosco, la vegetazione delle aree cespugliate con scarsa presenza di elementi arborei e le piante presenti nelle radure;
- ove dovessero esistere esiti di tagliate effettuate precedentemente senza rispettare i criteri previsti e tali da compromettere uno sviluppo ottimale dei polloni, si suggerisce di provvedere ad una sistemazione delle ceppaie al fine di consentire una ripresa dei polloni deperienti (art. 66 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005);
- al termine delle operazioni di taglio tutto il materiale di risulta eventualmente infetto dovrà essere allontanato dal bosco e dovrà essere smaltito in conformità alla normativa vigente in materia, o, in alternativa, dovrà essere sottoposto, nel più breve tempo possibile, ad abbruciamento controllato (art. 74 – L.R. n. 39/2002 – artt. 91, 92 e 99, comma 4, del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005);
- è fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco e di eseguire qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno al suolo, al soprassuolo ed all'ambiente naturale;
- si richiama il rigoroso ed assoluto rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, in particolare per quanto concerne le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco dei prodotti residui del taglio boschivo (artt. 65, 66, 67 e 68 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005). Quanto sopra anche in considerazione del fatto che l'eventuale abbandono del frasame sul letto di caduta, oltre a risultare potenzialmente dannoso per la rinnovazione agamica, può favorire eventuali incendi o renderne più difficile lo spegnimento;
- l'eventuale **esercizio del pascolo** nella sezione interessata dall'utilizzazione boschiva in oggetto dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto agli artt. 106 e 108 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005; si precisa a questo proposito che per la realizzazione di recinzioni atte ad impedire il pascolo nella tagliata, a norma delle D.G.R. n. 6215/96 e n. 3888/98 dovrà essere inoltrata specifica richiesta di autorizzazione all'Ente competente (Amministrazione Provinciale per recinzioni di altezza superiore a 200 cm, Amministrazione Comunale per recinzioni di altezza inferiore a 200 cm);
- si invita ad asportare gli accumuli di **rifiuti abbandonati** eventualmente presenti nell'area;
- ai sensi della L.R. n. 39/2002 e del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, **il materiale di risulta degli interventi di taglio**, ove possibile, dovrà essere ridistribuito in loco con modalità tali da non costituire pericolo per propagazione di eventuali incendi (art. 67 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005); in alternativa potrà essere conferito ad idonei impianti di recupero di materiale di scarto vegetazionale (art. 42 della L.R. 39/2002);
- **l'Ente richiedente dovrà provvedere ad accantonare** in apposito capitolo di spesa vincolato del proprio bilancio di previsione **un'aliquota pari ad almeno il 20%**, (10% in caso di P.G.A.F. approvato dalla R.L.e vigente) **degli introiti che proverranno dalla vendita del bosco** in oggetto ai sensi dell'art. 21 della L.R. 28/10/02 n. 39, da destinare prioritariamente alla redazione del Piano di Assesamento Forestale.

*Sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli e/o misure di salvaguardia gravanti sull'area in oggetto, in particolare per quanto concerne il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e le LL.RR. 6/07/1998 n. 24 e n. 25.*

La presente Autorizzazione non esonera il Richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente e viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Il presente atto autorizzativo, limitandosi ad approvare esclusivamente la stima "orientativa" della massa legnosa descritta nell'elaborato progettuale, nel rispetto di quanto dettato all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, demanda all'organo competente l'approvazione della stima effettiva della massa legnosa e del relativo prezzo di macchiatico, che costituisce la base d'asta per la vendita del bosco pubblico.

Al fine di consentire i compiti di vigilanza previsti all'art. 84, comma 9, della L.R. n. 39/02, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7 (comma 4) e 132 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, si trasmette copia del presente provvedimento al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed al Corpo della Polizia Provinciale, unitamente a copia della documentazione prodotta dall'Istante (al solo C.F.S.), per il seguito di competenza.

In ossequio a quanto previsto al comma 5 dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, l'interessato, con lettera raccomandata, dovrà comunicare la data di ultimazione dei lavori, al Servizio Geologico della Provincia di Roma ed al Comando Stazione locale del Coordinamento Provinciale del C.F.S di Roma.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Per qualunque comunicazione relativa al presente atto si prega di fare riferimento al numero di fascicolo indicato nell'intestazione.

  
Il Dirigente  
(Dott. Geol. RAFFAELE REITANO)